

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

12 giugno 2002

B5-0367/2002 }

B5-0369/2002 }

B5-0377/2002 }

RC1

PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE

presentata a norma dell'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento da

- Robert William Sturdy, Encarnación Redondo Jiménez, Neil Parish e Albert Jan Maat, a nome del gruppo PPE-DE
- Wolfgang Kreissl-Dörfler, Anne Ferreira e Margrietus J. van den Berg, a nome del gruppo PSE
- Jan Mulder, a nome del gruppo ELDR
- Alexander de Roo e Eurig Wyn, a nome del gruppo Verts/ALE
- Salvador Jové Peres, Christel Fiebiger Dimitrios Koulourianos, a nome del gruppo GUE/NGL
- Liam Hyland e Sergio Berlato, a nome del gruppo UEN
- Rijk van Dam, a nome del gruppo EDD

in sostituzione delle proposte di risoluzione presentate dai gruppi

- EDD (B5-0367/2002),
- PPE-DE (B5-0369/2002),
- GUE/NGL (B5-0377/2002),

sull'afta epizootica e i campionati mondiali di calcio nella Corea del Sud

Risoluzione del Parlamento europeo sull'afta epizootica e i campionati mondiali di calcio nella Corea del Sud

Il Parlamento europeo,

- viste le enormi perdite economiche e le pesanti ripercussioni sociali e psicologiche che l'afta epizootica ha provocato nell'Unione europea nel 2001,
 - visto che l'afta epizootica è apparsa in Corea del Sud nell'aprile 2002, con 851 casi confermati e segnalati,
 - visto che del 31 maggio al 30 giugno in Corea del Sud e in Giappone si svolgeranno i campionati mondiali di calcio e che essi attireranno oltre 650.000 visitatori, di cui molti provenienti dall'Unione europea,
- A. considerando che la direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (74/462/CEE) non si applica "alle carni contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate al loro consumo personale, purché la quantità trasportata non superi 1 kg per persona, e con riserva che esse provengano da un paese terzo o parte di un paese terzo di cui all'elenco stabilito conformemente all'articolo 3" della direttiva e che la Corea del Sud non figura in detto elenco,
- B. considerando che il virus dell'afta epizootica può essere trasmesso facilmente, attraverso alimenti trasportati dai turisti, per esempio quando contengono prodotti di origine animale infettati dall'afta epizootica,
- C. considerando che l'organismo umano può servire da vettore per la propagazione della malattia, benché il virus stesso non sarebbe pericoloso per l'uomo,
- D. considerando che i controlli alla frontiera e le misure di prevenzione per impedire che turisti introducano l'afta epizootica sono molto meno rigorose negli aeroporti dell'Unione europea, se comparati alle misure adottate negli Stati Uniti, in Australia o in Nuova Zelanda,
- E. considerando che la relazione dall'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione in merito agli organi ispettivi alle frontiere (DG(SANCO)3387/2001-MR def.) rileva che esistono gravi lacune nelle misure applicate nei porti e negli aeroporti in materia di controllo degli alimenti e degli animali importati,
1. invita gli Stati membri a rafforzare in loco, negli aeroporti dell'Unione europea, le loro misure di controllo dei generi alimentari importati da turisti provenienti da paesi che non fanno parte dell'Unione europea, in particolare utilizzando maggiormente cani da fiuto;
 2. invita gli Stati membri ad avviare immediatamente una campagna d'informazione per mettere in evidenza i rischi esistenti di eventuale introduzione dell'afta epizootica attraverso alimenti importati, vettori potenziali del virus;

3. raccomanda che ogni persona che entri nell'Unione europea provenendo da un paese che non sia stato dichiarato indenne da tre mesi da afta epizootica a norma del codice di sanità internazionale dell'Ufficio internazionale delle epizootie, debba:
 - essere autorizzata ad entrare nell'Unione europea unicamente se sottoscrive un documento in cui sono esposti tutti i pericoli collegati all'afta epizootica e le possibilità di trasmissione del virus, laddove detto documento deve essere disponibile nelle lingue ufficiali dell'Unione europea,
 - confermare con la propria firma di aver compreso il contenuto del documento,
 - confermare di non essere entrata in contatto con edifici agricoli in cui esistevano rischi di contagio dell'afta epizootica,
 - confermare di non trasportare alcun genere alimentare contenente prodotti di origine animale,
 - essere sottoposta a misure specifiche di controllo e igiene se sussistono motivi sufficienti per ritenere che possa costituire un rischio potenziale di propagazione;
4. invita la Commissione a elaborare, in collaborazione con gli Stati membri, una strategia precisa volta a limitare i rischi che i turisti introducano l'afta epizootica e a presentare quanto prima al Parlamento e al Consiglio una proposta amministrativa adeguata; detta strategia dovrebbe comprendere norme minime in materia di misure di controllo alle frontiere dell'Unione europea e nei suoi aeroporti; le norme in questione non dovrebbero essere meno rigorose di quelle più severe applicate in paesi comparabili;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.